

IL REDDITOMETRO

1

- **Caratteri generali**
- **Normativa e funzionamento**
- **La difesa del contribuente**
- **La giurisprudenza**
- **Esempi e casi pratici**

Relatore : Dott. Roberto Zeppilli

IL REDDITOMETRO

Caratteri Generali

2

Il redditometro è lo strumento con cui l'amministrazione finanziaria calcola il **reddito presunto del contribuente**.

Esso viene utilizzato per controllare **la capacità di spesa** del contribuente sia incrociando i dati in possesso dell'**anagrafe tributaria** e sia facendo ricorso alle risultanze delle movimentazioni bancarie.

IL REDDITOMETRO

Caratteri Generali

3

I funzionari del fisco possono basarsi anche su altri elementi rivelatori di capacità contributiva, ad esempio:

- **Residenze principali e secondarie**
- **Acquisto di automobili di grossa cilindrata**
- **Spese per scuole private**
- **Iscrizione a club esclusivi**
- **Assicurazioni varie**
- **Acquisto di pacchetti – viaggio molto costosi**

Piano Straordinario di controlli

4

L'Agenzia delle Entrate ha varato **un piano straordinario di controlli**, previsto dalla **Legge n°133/2008**, il quale prevede il coinvolgimento dei Comuni e della Guardia di Finanza e l'utilizzo di informazioni derivanti dall'**Anagrafe Tributaria** e dalle **indagini Bancarie e Finanziarie**, per verificare la corrispondenza tra i redditi dichiarati e il tenore di vita dei contribuenti.

Tale controllo riguarderà innanzitutto, i contribuenti che :

- ❑ **Non hanno presentato il Modello Unico;**
- ❑ **Non hanno indicato alcun debito di imposta nella dichiarazione dei redditi;**

ma per i quali esistono elementi significativi di capacità contributiva. In generale qualsiasi contribuente , anche un pensionato, può incappare in questo tipo di controlli.

Il Redditometro e la Guardia di Finanza

5

Nel 2010 la G. di F. raccoglierà dati su 40.000 soggetti, per **il controllo economico del territorio**.

A tale scopo utilizzerà il **CETE**, ossia un nuovo software che servirà a scovare “**I Finti Poveri**”, mediante l’incrocio di tutte le banche dati. Inoltre, **esso consentirà di confrontare coloro a cui sono intestati i beni, con chi materialmente li possiede**.

Tali banche dati contengono:

- **4 milioni di informazioni sulle case di lusso, con categoria A9 o superiori a 200 mq** (dati tratti da catasto e conservatoria);
- **6,5 milioni di dati sulle auto di lusso, con più di 21 cavalli fiscali** (dati tratti dalla motorizzazione).

Tali informazioni si incroceranno con quelli della anagrafe tributaria.

Il Concetto - Base

6

Il **concetto - base** del redditometro è fare in modo che un contribuente che **dichiara sistematicamente redditi inesistenti o addirittura perdite**, ma possiede auto di lusso oppure è proprietario di appartamenti e/o dispone di personale di servizio (colf), venga costretto a pagare le imposte.

In pratica **il Fisco**, nei confronti dei contribuenti che presentano dichiarazioni dei redditi **non veritiere**, **anziché accertare i loro redditi, analizza i loro consumi e i loro investimenti patrimoniali. Di conseguenza da questi può risalire al reddito che non è stato dichiarato, ma è stato occultato.**

A CHI E' RIVOLTO

7

Tale strumento è rivolto a chi manifesta un **“tenore di vita”** di gran lunga superiore al proprio reddito (o stipendio) ed in generale, alle proprie entrate dichiarate al fisco.

L'**Agenzia delle Entrate** controlla, ad esempio, chi ha acquistato un'auto di grossa cilindrata e non è in grado di giustificare questa disponibilità con il proprio reddito dichiarato negli ultimi anni, oppure chi ha acquistato beni immobili (c.d. incrementi patrimoniali) con esborsi finanziari non in linea con il proprio reddito.

Pertanto, **rischiano l'accertamento** coloro che hanno dichiarato redditi molto bassi o nulli, ma possiedono **“beni”, indicatori di capacità contributiva**, attratti dal redditometro.

II REDDITOMETRO FAMILIARE

8

Tra i beni ed i servizi, di cui il contribuente ha la disponibilità, rientrano anche i beni **utilizzati da altri**, ma di cui si sostengono le spese.

ESEMPIO: l'auto di lusso intestata al figlio, studente universitario nullatenente, si considera nella disponibilità dei genitori.

Quindi **l'A.F. deve ricostruire non solo la posizione "fiscale" del contribuente** (soggetto a controllo), **ma di tutta la sua famiglia**, anche in relazione ad atti pubblici eventualmente stipulati dal coniuge o dai suoi familiari, esempio:

- **Investimenti Patrimoniali**
- **Successioni ereditarie**
- **Donazioni**

che sono **indicatori** di capacità contributiva.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

9

Le norme su cui si basa il redditometro sono le seguenti:

- ❑ Art.38, DPR 600/1973
- ❑ D.M. del 10/09/1992 e D.M. del 19/11/1992
- ❑ Circolare Agenzia Entrate n°49/E del 9 AGOSTO 2007

LA NORMA FONDAMENTALE

L'art. 38, 4° comma DPR 600/73 così recita:

“ L'Ufficio può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente, il reddito complessivo netto del contribuente, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto (25%) da quello dichiarato.

A Tal fine l'ufficio può determinare induttivamente il maggior reddito, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto a tali elementi per due o più periodi di imposta”.

Art. 38, 5° comma DPR 600/73

Qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, **con redditi conseguiti, in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.**

Art. 38, 6° comma DPR 600/73

Il contribuente ha la facoltà di dimostrare che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Circolare 49/E del 9 Agosto 2007

12

La Circolare n°49/2007 prevede che:

“per procedere con l'accertamento sintetico è necessario verificare la sussistenza delle **condizioni previste dal quarto comma dell'art. 38, ossia che il reddito complessivo netto sinteticamente accertabile si discosta per almeno un quarto dal reddito imponibile dichiarato e che tale scostamento si è verificato per due annualità consecutive**”.

Esame degli elementi difensivi forniti dal contribuente

13

Il contribuente può fornire le prove che giustificano la differenza tra il reddito dichiarato e quello presunto, dimostrando che possiede:

- ❑ **Redditi esenti, come BOT, CCT, etc..;**
- ❑ **Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta come depositi bancari e postali;**
- ❑ **Somme riscosse da vendite di immobili;**
- ❑ **Proventi esenti, ad esempio nel caso del venditore porta a porta, i cui redditi sono soggetti a ritenuta a titolo di imposta.**

Inoltre l'Ufficio dovrà tener conto di eventuali giustificazioni, anche se riferite ai componenti del nucleo familiare, come ad esempio:

- 1. L'utilizzo di finanziamenti (Es.: dai genitori o da parenti);**
- 2. L'utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni e vincite;**
- 3. L'utilizzo di somme riscosse a titolo di risarcimento patrimoniale.**

I BENI CONTROLLATI DAL FISCO

14

I beni, indicatori di capacità contributiva, sono i seguenti:

- **Aeromobili** (es.: aerei, elicotteri, alianti)
- **Navi ed imbarcazioni da diporto**
- **Autoveicoli** (con alimentazione a benzina o gasolio)
- **Altri mezzi di trasporto** (es. camper, autocaravan, motocicli oltre 250 c.c.)
- **Roulotte**
- **Residenze principali e secondarie**
- **Collaboratori familiari** (esclusi quelli che assistono infermi o invalidi)
- **Cavalli da corsa o da equitazione**
- **Assicurazioni di ogni tipo** (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e contro gli infortuni e le malattie)

LA TABELLA MINISTERIALE

15

Il redditometro si basa su una **tabella introdotta dal D.M. 19/11/1992 e successivamente aggiornata:**

- Dal provvedimento della A. E. del 17/05/2005 per gli anni 2004 e 2005
- Dal provvedimento della A. E. del 14/02/2007 per gli anni 2006 e 2007
- Dal provvedimento della A. E. del 11/02/2009 per gli anni 2008 e 2009

La tabella suddetta, elenca beni e servizi a ciascuno dei quali è attribuita una quota di reddito presunto.

Tabelle per l'applicazione del redditemetro – Biennio 2008/2009

16

1. Aeromobili

1.1 Aerei da turismo

Potenza	Importo in euro per ora di volo	Coefficiente
Fino a 100 HP	226,68	8
Da 101 a 150 HP	244,43	8
Da 151 a 200 HP	299,29	8
Da 201 a 250 HP	329,94	8
Da 251 a 300 HP	371,08	8
Da 301 a 450 HP	443,69	9
Da 451 a 600 HP	607,45	9

1. Aeromobili

17

1.2 Elicotteri da turismo

Potenza	Importo in euro per ora di volo	Coefficiente
Fino a 150 HP	342,04	8
Da 151 a 300 HP	467,89	9

1.3 Alianti e motoalianti

Potenza	Importo in euro per ora di volo	Coefficiente
	88,74	7

1.4 Ultraleggeri e motodelta

Potenza	Importo in euro per ora di volo	Coefficiente
Fino a 50 HP	40,34	7
Da 51 a 100 HP	56,47	7
Superiore a 100 HP	80,67	7

Navi e Imbarcazioni da diporto

18

2.1 Imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 3 t e fino a 50 t con propulsione a vela

Lunghezza	Importo in euro	Coefficiente
Oltre 600 e fino a 900 cm	4,03 a cm	7
Oltre 900 e fino a 1.200 cm	3.630,18 più euro 6,45 per ogni cm eccedente i 900	7
Oltre 1.200 e fino a 1.500 cm	5.566,27 più euro 9,68 per ogni cm eccedente i 1.200	7
Oltre 1.500 e fino a 1.800 cm	8.470,41 più euro 9,68 per ogni cm eccedente i 1.500	8
Oltre 1.800 cm	11.374,55 più euro 11,29 per ogni cm eccedente i 1.800 ed euro 8.067,06 per ogni unità di personale stagionale.	8

3. Autoveicoli

3.1 Autoveicoli con alimentazione a benzina

Potenza	Importo in Euro	Coefficiente
Fino a 12 HP	1.909,47	4
Da 13 a 15 HP	1.909,47 più euro 188,77 per ogni HP eccedente i 12	5
Da 16 a 20 HP	2.476,59 più euro 341,24 per ogni HP eccedente i 15	6
Da 21 a 24 HP	4.182,77 più euro 244,43 per ogni HP eccedente i 20	7
Oltre 24 HP	5.160,50 più euro 215,39 per ogni HP eccedente i 24	8

3. Autoveicoli

3.2 Autoveicoli con alimentazione a gasolio

Potenza	Importo in euro	Coefficiente
Fino a 16 HP	3.660,02	5
Da 17 a 20 HP	3.660,02 più euro 309,77 per ogni HP eccedente i 16	6
Oltre 20 HP	4.899,12 più euro 323,49 per ogni HP eccedente i 20	7

Nota

Gli ammontari risultanti dall'applicazione dei coefficienti agli importi indicati per gli autoveicoli sono ridotti del 10% per anno fino ad un massimo del 40 %, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

4. Altri Mezzi di Trasporto a Motore

21

4.1 Campers e autocaravans

Potenza	Importo in euro	Coefficiente
Fino a 19 HP	2.594,37	5
Da 20 a 22 HP	2.594,37 più euro 125,04 per ogni HP eccedente i 19	5
Oltre 22 HP	2.969,48 più euro 194,42 per ogni HP eccedente i 22	6

4.2 Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc

Cilindrata	Importo in euro	Coefficiente
Da 251 a 350 cc	584,01	5
Da 351 a 500 cc	782,50	5
Oltre 500 cc	1.029,60	7

5. Roulottes

Importo in euro : 887,38  Coefficiente : 5

6. Residenze principali e secondarie

22

6.1 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Mq	Importo in euro	Coefficiente
Fino a 120 mq	24,43/mq annui	4
Oltre i 120 mq	27,43/mq annui	5

6.2 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, **Lazio ed Abruzzo.**

Mq	Importo in euro	Coefficiente
Fino a 120 mq	22,59/mq annui	4
Oltre i 120 mq	22,59/mq annui	5

Residenze

23

6.3 Residenze principali in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Mq	Importo in euro	Coefficiente
Fino a 120 mq	19,36 /mq annui	4
Oltre 120 mq	19,36/mq annui	5

6.4. Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate in Italia.

Mq	Importo in euro	Coefficiente
Fino a 120 mq	Valgono gli stessi importi delle Residenze Principali Ridotti del 50 %	5
Oltre i 120 mq	Valgono gli stessi importi delle Residenze Principali Ridotti del 50%	6

Residenze

24

6.5 Residenze secondarie in proprietà o altro diritto reale o detenute a titolo gratuito ubicate all'estero.

Importo in euro	Coefficiente
Euro 16,3/mq	8

6.6 Residenze in locazione non stagionale.

Tipologia Residenza	Importo in Euro	Coefficiente
Principali	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	3
Secondarie	Valgono gli stessi importi delle residenze in proprietà aumentati del canone di locazione	4

7. Collaboratori Familiari

25

Tempo	Importo	Coefficiente
A tempo pieno Conviventi	16.295,45 per ciascun collaboratore	4
A tempo parziale o non conviventi	9,28 per ora lavorata	4

N.B: Non si considerano collaboratori familiari coloro i quali sono addetti esclusivamente all'assistenza di infermi o invalidi.

8. Cavalli da Corsa o da Equitazione

26

8.1 Cavalli mantenuti in proprio

Destinazione	Importo	Coefficiente
Cavallo da corsa	7.260,35	7
Cavallo da equitazione	4.840,23	6

8.2 Cavalli a pensione

Destinazione	Importo	Coefficiente
Cavallo da corsa	14.520,70	7
Cavalli da equitazione	8.067,06	6

9. ASSICURAZIONI (escluse quelle relative all'utilizzo di veicoli a motore, sulla vita e quelle contro infortuni e malattie)

Importo	Coefficiente
Ammontare del premio	10

COME FUNZIONA IL REDDITOMETRO

27

- In base alla tabella si attribuisce a ciascun bene o servizio una quota di reddito presunto;
- Tali quote vengono poi sommate tra loro;
- Si effettua una **riduzione proporzionale** ;
- Si aggiunge l'eventuale **Incremento Patrimoniale** derivante dall'acquisto di un immobile;
- Si sommano, infine, tutti i valori così ottenuti e si ottiene il reddito presunto complessivo, da confrontare con il reddito dichiarato.

LE CONDIZIONI PER L'ACCERTAMENTO

Affinché l'Agenzia delle Entrate possa effettuare un accertamento da redditemetro, occorrono due condizioni:

- **il reddito “presunto” deve avere uno scostamento superiore al 25% rispetto al reddito dichiarato dal contribuente.**
- **Inoltre tale scostamento deve verificarsi per almeno due anni consecutivi (art.38, 4° comma DPR 600/73 e Circolare 49 E /2007).**

MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO PRESUNTO

29

- Innanzitutto si elencano tutti i beni ed i servizi considerati dal redditometro;
- Tramite la **tabella** si ricava **l'importo** attribuito a ciascun bene o servizio;
- **Si moltiplica ciascun importo per il coefficiente** desunto dalla tabella;
- **I valori ottenuti vanno rapportati ai mesi di effettivo possesso** (se inferiore ai dodici mesi) **ed elencati in ordine decrescente** tenendo presente che:
 - **l'importo più elevato va considerato al 100%**
 - **Il secondo valore si considera al 60%**
 - **Il terzo valore al 50%**
 - **Il quarto valore al 40%**
 - **Gli importi successivi si considerano al 20%.**

CALCOLO DEL REDDITO PRESUNTO

30

L'importo finale così ottenuto rappresenta il **reddito presunto**, a cui va aggiunto anche l'eventuale incremento patrimoniale.

In base al 5° comma dell'art.38 DPR 600/73, la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con i redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti. Tale norma era in vigore fino al 2005. La modifica è derivata all'art.2, comma 14 quater, DL 203/2005, in vigore dal 3 Dicembre 2005, quindi si applica a partire dal 2006. Il termine entro cui opera la presunzione è stato ridotto da cinque a quattro anni precedenti l'acquisto, aumentando così notevolmente la quota di reddito attribuita al contribuente. Tale quota adesso è pari ad $1/5$ dell'investimento patrimoniale effettuato, mentre prima era pari a $1/6$.

ESEMPIO: l'acquisto di un appartamento per € 180.000,00 aumenterà il reddito accertabile tramite il redditometro per € 36.000,00 all'anno, ossia la quota annua sarà pari a $1/5$, poiché ripartita in 5 anni, mentre fino al 2005 la quota era pari a € 30.000, in quanto ripartita in sei anni.

QUANDO SCATTA L'ACCERTAMENTO

31

L'accertamento in base al redditometro si ha soltanto se il reddito presunto si discosta per almeno il 25% da quello effettivo dichiarato.

ESEMPIO

Se il redditometro “**presume**” nell'anno considerato un reddito di € **95.000,00** e il contribuente ne ha dichiarati soltanto € **80.000,00** non si avrà alcun accertamento fiscale. Infatti, in questo caso **la differenza** tra i due redditi, quello presunto e quello effettivo **è pari a € 15.000,00** ossia è **inferiore al 25%**:

$$\frac{\text{differenza } 15.000,00 \text{ €}}{\text{reddito effettivo } 80.000,00 \text{ €}} = 18,75 \%$$

In pratica l'accertamento si ha quando :

- Lo scostamento tra reddito presunto ed effettivo è pari o superiore al 25%;
- Tale scostamento si verifica per due anni consecutivi (Circ. 49/E 2007);
- L'Agenzia delle Entrate disponga di elementi e circostanze di fatto certi, che giustificano tale accertamento.

ESEMPIO PRATICO

Calcolo del redditometro Anno 2007

Il valore più alto al 100%
Il secondo valore al 60%
Il terzo valore al 50%
Il quarto valore al 40%

32

Bene o servizio	Importo	Coeff	Valore	%	Redd. Presunto
Collaboratrice Familiare (Part time) Non convivente - Punto 7. Tab: 4 ore per 240 gg = 960 ore annue Importo € 8,78 per ogni ora di lavoro 960 ore x 8,78 \Rightarrow coeff. 4	8.428,80	4	33.715,20	100	33.715,20
Autoveicolo: BMW a benzina (22 HP) Punto 3.1 - Tab: importo € 3.960,51 + € 231,44 per ogni HP eccedente i 20 HP € 3.960,51 + (231,44x2) \Rightarrow Coeff. 7	4.423,39	7	30.963,73	60	18.578,24
Abitazione Principale di mq 150 a Roma Punto 6.2 Tab. Res. Princ. Oltre i 120 mq Importo € 21,39 al mq. Coeff. 5 150 mq x 21,39 \Rightarrow	3.208,50	5	16.042,50	50	8.021,25
Residenza Secondaria di 100 mq a Milano Punto 6.4 Tab. Res. Sec. Fino a 120 mq Importo € 21,39 ridotto al 50% ossia 10,70 Coeff. 5 100mq x 10,70 =	1.070,00	5	5.350,00	40	2.140,00
Incremento Patrimoniale dell'anno Acquisto di un immobile per € 150.000,00 1/5 di 150.000,00 = 30.000,00					30.000,00
TOTALE REDDITO PRESUNTO 2007					92.454,69
Reddito minimo sotto il quale scatta l'Accertamento da redditometro.					73.963,75

Esempio di Calcolo in base al Redditometro (Fonte: Rivista telematica "Fisco Oggi")

33

Un contribuente nell'anno 2004, possedeva:

1. **Una barca a vela di 9 metri**, acquistata nel 2004;
2. **Un'auto Ford Focus 20HP**, acquistata nel 2004;
3. **Una abitazione principale a Siena di 110 mq**;
4. **Una abitazione secondaria a Viareggio di 80 mq**.

CALCOLO del REDDITO PRESUNTO

- ❖ **Barca a Vela** \longrightarrow **Tab. 2.1** : $(3,68 \times 900 \text{ cm}) = 3.312 \times 7 = 23.184$
- ❖ **Auto** \longrightarrow **Tab. 3.1** : $2.257,78 + (311,09 \times 5) = 3.813,23 \times 6 = 22.879,38$
- ❖ **Resid. Principale** \longrightarrow **Tab. 6.2** : $(20,59 \times 110 \text{ mq}) = 2.264,90 \times 4 = 9.059,60$
- ❖ **Resid. Secondaria** \longrightarrow **Tab. 6.4** : $(10,29 \times 80 \text{ Mq}) = 823,20 \times 5 = 4.116$

Calcolo del Reddito presunto

34

1. $23.184,00 \times 100\% = 23.184,00$
2. $22.879,38 \times 60\% = 13.727,62$
3. $9.059,60 \times 50\% = 4.529,80$
4. $4.116,00 \times 40\% = 1.646,40$

Reddito presunto

43.087,82

N.B.: Per evitare l'accertamento, lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto non deve essere superiore al 25%. In pratica, in questo caso il reddito minimo da dichiarare è pari a $(43.087,82 \times 75\%) = \underline{\underline{€ 32.315,86}}$

LA DIFESA DEL CONTRIBUENTE

35

Gli importi relativi ai beni o servizi, indicati nella tabella, possono essere ridotti in base a **determinate situazioni**.

DISPONIBILITA' DEL BENE

Il contribuente può dimostrare di aver posseduto il bene (auto o immobile) per un periodo inferiore all'anno: ad es. per le abitazioni ciò si può dimostrare tramite l'atto notarile di acquisto o di vendita; invece per le automobili mediante libretto di circolazione. Pertanto **il valore di ogni bene, considerato, va sempre rapportato ai mesi in cui si è avuta la disponibilità effettiva.**

ESEMPIO: il contribuente può dimostrare che la propria auto, per una parte dell'anno, è stata utilizzata da un'altra persona, cointestataria del bene, di cui si possono indicare i dati anagrafici.

BENE AD USO PROMISCOUO

36

Se si tratta di beni o servizi utilizzati anche dall'imprenditore o dal professionista (**es.: Uso Promiscuo**), l'importo deve essere ridotto della percentuale di uso relativa a tale attività economica o professionale.

ESEMPIO: nel caso di uso promiscuo dell'auto, utilizzata sia per la famiglia che per l'attività professionale, il valore da considerare è pari al 50%.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI ACQUISTO

37

Il reddito presunto determinato **“sinteticamente”** dal redditemetro, **può essere ridotto** qualora si dimostri **che la spesa per l’acquisto di un bene è stata sostenuta**, totalmente o parzialmente, **da altre persone** purché non si tratti di familiari a carico.

ESEMPIO

Il contribuente può dimostrare che la propria abitazione o la propria auto, a lui intestata, è stata acquistata con i soldi dei genitori.

REDDITI ESENTI

Il contribuente può dimostrare che il maggior reddito accertato tramite il redditometro, è costituito, almeno in parte o totalmente, da redditi esenti (es. BOT e CCT) o soggetti a ritenuta a titolo di imposta (es. depositi bancari e/o postali).

Tali redditi infatti, non devono essere dichiarati nel Modello Unico, ma possono giustificare un determinato tenore di vita, più elevato rispetto al reddito dichiarato dal contribuente.

ALTRI STRUMENTI DI DIFESA

39

Il contribuente può difendersi dal redditometro, dimostrando di aver utilizzato per acquistare determinati beni:

- **Redditi soggetti a tassazione separata** (ad esempio il **TFR**);
- **Somme di denaro ottenute tramite la vendita di immobili** (disinvestimenti patrimoniali) **oppure tramite i finanziamenti bancari** (es.: **mutuo**);
- **Somme ricevute dai propri familiari** (o da altri soggetti) **a titolo gratuito o in prestito**, già tassate in capo a tali soggetti o non tassabili.

Esempio: una somma di € 150.000,00 ricevuta in prestito da un terzo e restituita tramite assegni, di cui si può dimostrare la tracciabilità.

- **Liquidità derivante da successioni ereditarie, donazioni, vincite** (es: **biglietto del superenalotto**)
- **Redditi che nel Modello Unico sono stati dichiarati in modo forfettario** (es.: redditi delle associazioni sportive dilettantistiche, che in base alla legge n°398/1991 vanno dichiarati solo nella misura del 3% degli incassi conseguiti).

REDDITOMETRO e IMMOBILI POSSEDUTI all'ESTERO

40

Secondo l'ultima tabella dei coefficienti ministeriali, per il biennio 2008 / 2009, **“le residenze secondarie in proprietà o detenute a titolo gratuito, situate all'estero”** rilevano in misura modesta nella determinazione del reddito presunto.

Infatti, tali beni sono considerati in base **all'importo di € 16,13 annui al mq** e con un **coefficiente 8**.

N.B.: Ciò significa che la proprietà (o la detenzione gratuita) di **un immobile abitativo di 100 mq all'estero**, ai fini della determinazione reddituale **ha un valore di circa € 13.000**. Tale somma se confrontata con i valori attuali di mercato correnti in Italia risulta irrisoria.

IMMOBILI all'ESTERO

41

Inoltre, occorre considerare anche il comma 5, dell'art.38, DPR 600/73 in relazione agli investimenti in immobili effettuati nel periodo d'imposta e nei quattro precedenti.

Pertanto se l'immobile all'estero è stato acquistato nell'anno 2009, alle spese relative al suo mantenimento, deve aggiungersi il reddito presunto necessario ad acquistare il bene stesso.

Esempio

Se il valore d'acquisto di un'immobile è pari a € 300.000, avremo incrementi patrimoniali presunti pari a € 60.000 per ogni anno, che aumenteranno il reddito presunto di tale importo per 5 anni.

GIURISPRUDENZA

Accertamento sintetico ed esclusione della necessità del contraddittorio preventivo.

L'accertamento dei redditi con il metodo sintetico ex art.38, 4° comma DPR 600/73 non prevede la necessità di un contraddittorio preventivo.

Pertanto, la sola circostanza relativa alla mancata instaurazione di un contraddittorio con il contribuente, nella fase istruttoria, non può giustificare l'annullamento dell'accertamento stesso (vedi anche Cassazione n°9189/1991).

L'utilizzo dei coefficienti di capacità contributiva è strumentale all'accertamento sintetico.

L'utilizzazione dei coefficienti di redditività, previsti dal D.M. del 1992, è strumentale allo svolgimento di tale attività di accertamento, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto a tali elementi per due o più periodi d'imposta. (Vedi anche Cass. Nn. 15824/2006 e 15837/2006).

Redditometro e prova contraria del contribuente

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il contribuente ha la facoltà di dimostrare, che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

(Vedi anche Cass. N 8984/07).

Cassazione – Sent. 1294 del 22 Gennaio 2007

46

Il possesso di auto storiche è indice di capacità contributiva

Il possesso di autovetture, da parte del contribuente, contenuto nel cd. Redditometro si riferisce anche alle auto storiche, poiché tale circostanza è un indice di capacità contributiva di spese anche ingenti. Tali autovetture formano infatti oggetto di collezionismo e per esse esiste un particolare mercato per cui **la loro manutenzione, essendo tali veicoli fuori produzione comporta costi rilevanti.** (La fattispecie è relativa al possesso di una **Jaguar del 1963**, vedi anche Cass. N. 656/1996, e19252/2005).

Cassazione– Sent.1908 del 30 gennaio 2007

Accertamento sintetico e non necessarietà della determinazione analitica del reddito.

L'art.38, quarto comma, del DPR 600/73 consente la rettifica con metodo sintetico delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle persone fisiche, senza la preventiva contestazione delle singole componenti la dichiarazione stessa.

(Vedi anche Cass. N.20408/2005).

REDDITOMETRO SENZA AUTOMATISMI:

Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria n.35/3/09 del 2009

48

Due auto e una casa non costituiscono evasione fiscale.

La proprietà di due auto berline e di un immobile non autorizza il Fisco a rettificare il reddito dichiarato. Lo precisa la recente sentenza della CTP di Alessandria n°35/3/09 del 2009, la quale riguarda un contribuente che , in funzione di tali beni posseduti, aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno 2004. Questi svolgeva l'attività di agente e aveva conseguito redditi sufficienti per acquistare una berlina in leasing. L'auto era stata "acquistata a rate" e pagata inizialmente grazie alla vendita di un'altra macchina. Il Fisco non aveva nemmeno considerato che il contribuente avesse ricevuto il TFR nell'anno 2002 e percepito lasciti da parenti nel 2003. Inoltre, la proprietà di una casa, secondo i giudici, consente "di evitare il pagamento di un canone d'affitto quindi costituisce un risparmio", piuttosto che un elemento reddituale.

REDDITOMETRO SENZA AUTOMATISMI

CTP Alessandria n°35/3/09 del 2009

49

Il contribuente utilizzava un'automobile per la sua attività di agente quindi tale bene essendo strumentale all'attività stessa non aveva alcuna rilevanza ai fini del redditometro. L'altra auto, invece, utilizzata per soli sei mesi, non era stata acquistata nel periodo accertato e quindi avrebbe potuto rilevare soltanto per le spese di gestione. Inoltre il contribuente era single e ciò poteva consentirgli di disporre delle proprie entrate per soddisfare esclusivamente le proprie necessità. Pertanto **quei dati non dovevano essere presi in considerazione in funzione incrementativa del suo reddito, poiché perfettamente compatibili con lo status lavorativo e sociale del soggetto accertato.**

Cassazione Sentenza n°237/2009

La Cassazione con la **Sentenza n°237 del 2009**, ha affermato che **“i due o più periodi di imposta”** relativi allo scostamento tra reddito dichiarato e reddito presunto, **non devono essere consecutivi rispetto a quello per il quale si effettua l'accertamento.**

Tale tesi è contraria sia alla dottrina che alla prassi amministrativa (vedi **circolare A.E. n°49/E del 2007**), ma è stata fatta propria dall'Agenzia delle Entrate **nel corso di Telefisco 2010.**

REDDITOMETRO E STUDI DI SETTORE

L'Agenzia delle Entrate con la nota n.68125/2009 della Direzione centrale per l'accertamento e la C.M. 9 aprile 2009, n.13/E ha raccomandato agli Uffici periferici, ove possibile, l'utilizzo abbinato dei due strumenti (redditometro e studi di settore) al fine di potenziare gli accertamenti fiscali.

Rapporti tra studi di settore e redditometro

- ❑ **Il redditometro (art.38 DPR 600/73) si basa su una presunzione legale applicabile a tutti i contribuenti;**
- ❑ **Gli studi di settore, invece, determinano i ricavi o i compensi presunti, fondatamente attribuibili al contribuente. Gli accertamenti da studi di settore, sono riferiti a imprese, lavoratori autonomi e società ma non si applicano nei confronti dei soggetti privati.**
- ❑ **Il redditometro invece determina sinteticamente il reddito della persona fisica collegando la capacità di spesa al reddito complessivo netto del contribuente.**

Tecniche di difesa per il contribuente

Vi sono alcune casistiche particolari, ad esempio quella del possesso di una sola autovettura da parte di un giovane ancora convivente con i genitori. In questo caso una valida tesi difensiva potrebbe essere la dimostrazione degli effettivi costi di gestione dell'auto (es. chilometri percorsi, tagliandi di manutenzione, costo del carburante, assicurazione, bollo e altre eventuali spese) e il fatto che il soggetto in questione non ha (o ha in misura minima) una propensione al risparmio, dato che i suoi genitori provvedono a tutte le sue necessità con la dimostrazione concreta dei redditi da loro rispettivamente dichiarati.

Difesa del contribuente

54

La difesa basata sui costi dell'autovettura non sempre è sufficiente , in quanto deve valutarsi la propensione al risparmio del contribuente, **il quale oltre alla gestione dell'auto deve provvedere anche alle occorrenze della vita quotidiana.**

Quindi la difesa del contribuente deve dimostrare la sufficienza delle disponibilità finanziarie non solo per l'auto, ma anche per il pagamento delle spese “note” all'amministrazione (es.: utenze, spese mediche, etc..) e di quelle connesse alla vita quotidiana.

ESEMPIO: se un soggetto ha la famiglia a carico, è ragionevole presumere una spesa necessaria almeno pari a 2.000 euro al mese.

Difesa del contribuente

55

Sarebbe opportuno produrre la documentazione bancaria (es.: estratti conto, bonifici etc..) da cui si risultano sia le disponibilità monetarie ricevute che i prelevamenti necessari alla vita quotidiana, oltre alla eventuale propensione al risparmio.

Il Fisco recentemente, si è concentrato sulla disponibilità di barche, auto di grossa cilindrata, ville con piscine, opere d'arte e sulla frequenza di familiari in scuole esclusive, club, centri di bellezza, sugli interventi di ristrutturazione o finalizzati al risparmio energetico; e sugli acquisti di viaggi per importi superiori a 5 mila euro e sui conferimenti di denaro dei soci nelle società di persone e di capitali.

Si tratta di palesi manifestazioni di disponibilità finanziaria a cui deve necessariamente corrispondere un reddito sufficiente del contribuente.

Difesa del contribuente

Se, invece, la presenza di tali esborsi è notevolmente superiore alla capacità reddituale risultante dalla dichiarazione dei redditi e non è giustificata, è evidente che l'amministrazione finanziaria ha fondati motivi per porre in essere un accertamento sintetico da redditometro, spettando poi al contribuente provare le fonti reddituali mediante le quali ha provveduto alle spese e agli esborsi in questione.

In ogni caso, il contribuente dovrà preoccuparsi di giustificare non solo le proprie necessità quotidiane e le spese sostenute per acquistare i beni, indicatori di capacità contributiva, ma anche di “coprire” le spese di gestione ad essi collegate.

Accertamento

Come difendersi dal redditometro

57

La disponibilità di beni e di servizi indica, l'esistenza di un reddito avente carattere di "periodicità" e non di occasionalità. Ecco perché il legislatore chiede che la non congruità da redditometro si abbia perlomeno per due periodi d'imposta, che nonostante le indicazioni dell'unica sentenza della Cassazione n°237 del 2009, devono essere consecutivi come previsto dalla Circ. 49 E/ 2007.

Altrimenti basterebbe, ad esempio, essere "non congrui nel 2009 e anche nel 2003 per legittimare l'accertamento. Con il rischio di coinvolgere annualità " prescritte" o per le quali non vi è più la disponibilità del bene.

1° Caso Pratico

L'invito al contraddittorio

58

Il 20 maggio 2002, un contribuente, titolare di un bar, ricevette un **invito al contraddittorio**, mediante il quale l'Agenzia delle Entrate, lo invitava a presentarsi per fornire spiegazioni in relazione ad un atto di compravendita del locale - bar, stipulato il 26/Novembre/2000 per un valore di **lire 501.200.000**.

In pratica, egli doveva “dimostrare, anche mediante disinvestimenti antecedenti la stipula dell'atto, le proprie possibilità reddituali avute negli anni dal 1996 al 2000 (ossia l'anno dell'acquisto e i 4 anni precedenti), onde evitare l'accertamento di cui all'art.38, 4° comma, DPR 600/73”.

In caso di mancata presentazione, vi era la sanzione da € 258 a € 2.065.

Contraddittorio

In sede di contraddittorio, il contribuente aveva giustificato l'acquisto dell'immobile presentando due contratti di mutuo ipotecario:

- ❑ **Mutuo di lire 350.000.000, stipulato il 14/01/2000, con la BPEL;**
- ❑ **Mutuo di lire 150.000.000, stipulato con la Banca Commerciale Italiana (Comit) il 24/02/2000, un mese dopo la stipula dell'atto.**

Inoltre, il contribuente, non avendo a disposizione tale somma al momento della stipula, in quanto il mutuo Comit fu concesso, circa un mese dopo la stipula dell'atto notarile, chiese un prestito ad una terza persona, per l'importo di lire 150.000.000, che fu versato nel suo c/c in data 24/01/2000, e restituito il 17/03/2000 (due mesi dopo), mediante 10 assegni da lire 15.000.000 ciascuno, le cui 10 copie furono presentate all'Agenzia delle Entrate.

In tal modo il contribuente aveva dimostrato l'intera provenienza della somma necessaria per l'acquisto dell'immobile.

Avviso di accertamento

60

Nonostante le prove documentali, presentate in sede di contraddittorio, il contribuente ricevette il 12/11/2002 l'**avviso di accertamento**.

La motivazione era la seguente: **“esaminate le dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente nel periodo 1996-2000 e viste le spese per incrementi patrimoniali sostenute nello stesso periodo, l'ufficio ha rideterminato il reddito sintetico, relativo agli anni stessi, in base ai D.M. 10/09/92 e 19/11/92”**.

Determinazione del reddito sintetico

(art. 38 DPR 600/73 e D.M. 10/9/92 e 19/11/92)

Spese sostenute per incrementi patrimoniali lire 501.200.000.

Quota di reddito annua relativa agli incrementi patrimoniali (1/6 dell'importo relativo alle spese sostenute).

Lire 501.200.000:6=83.533.333 reddito sintetico pari a € 43.141.

Determinazione Reddito Sintetico

61

Il contribuente ha dichiarato i seguenti redditi-perdite di impresa negli anni considerati:

- Anno 1996 perdita lire - 77.208.000
- Anno 1997 perdita lire - 6.988.000
- Anno 1998 perdita lire - 15.461.000
- Anno 1999 reddito lire +17.704.000
- Anno 2000 reddito lire +18.309.000

Il saldo negativo complessivo del periodo considerato è pari a lire - 63.644.000.

Dall'E/C bancario al 31/03/2000 si evidenziano i seguenti movimenti:

- In data 14/01/2000: 1° Mutuo BPEL per lire 350.000.000
- In data 24/01/2000: versamento assegni per lire 150.000.000
- In data 24/02/2000: 2° Mutuo Comit per lire 150.000.000

INOLTRE

La BPEL nel contratto specifica che concede il suddetto mutuo, in base alla situazione economico-patrimoniale presentata alla banca stessa dal contribuente. Quest'ultimo ha il proprio coniuge a carico, che non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi.

Conclusioni

62

I fatti enunciati dimostrano una capacità reddituale attribuibile, al contribuente, in contrasto sia con i redditi dichiarati al fisco, negli anni precedenti, sia con la potenzialità economica necessaria all'accollo dei mutui e al puntuale assolvimento dei relativi obblighi.

Pertanto l'UFFICIO

visto l'art.38, 4° comma DPR 600/73,

ACCERTA

**in via sintetica il reddito di lire 83.533.000,
soggetto a tassazione sia ai fini IRPEF che ILOR.**

Ricorso

63

L'art.38, 5° comma DPR 600/73, su cui si basa il presente accertamento stabilisce che:

“qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, SALVO PROVA CONTRARIA, con i redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque anni precedenti”.

(Comma poi modificato dall'art. 2, comma 14 – quater, DL 203/1995 conv. Legge 248/2005, con effetto dal 3/12/2005).

Prova contraria

Il contribuente non disponendo della somma necessaria per acquistare l'immobile, in data 26/01/2000 stipulò un **contratto di mutuo ipotecario di Lire 350 milioni con la BPEL il 14/01/2000, la quale lo concesse, ipotecando alcuni beni immobili di proprietà del coniuge (tre appartamenti, un locale e due terreni ricevuti in eredità).**

Il contribuente, per ottenere il prestito, **presentò** in banca a gennaio 2000, oltre all'elenco degli immobili da ipotecare, anche **una situazione contabile al 31/12/1999, da cui risultava un utile di lire 17.704.000.**

Contraddittorietà della motivazione

Nell'avviso di accertamento vi è una palese **contraddizione nella motivazione: infatti l'Ufficio prima sostiene che il contribuente non ha indicato la provenienza delle somme risultanti dall'E/C tenuto presso la BPEL; poi rileva che è stata giustificata la provenienza della somma di lire 350 milioni, indicata come "erogazione mutuo", in data 14/01/2000.**

Infine, come già evidenziato in sede di contraddittorio, per i residui 150 milioni, necessari per l'acquisto dell'immobile, il ricorrente ha ricevuto un prestito di pari importo da un terzo, in data 24/01/2000, poi restituito due mesi dopo con 10 assegni da 15 milioni ciascuno, risultanti dall'E/C, nel momento in cui ha ricevuto il 2° mutuo ipotecario dalla Banca Commerciale.

Conclusione

66

Il contribuente ha effettuato il 26/01/2000 una “ingente spesa per incrementi patrimoniali” per lire 501.200.000, ma ha dimostrato con documenti probanti la provenienza di tale somma:

- ❑ Mutuo di 350 milioni da BPEL;**
- ❑ Mutuo di 150 milioni dalla Banca Comm. Italiana.**

Perciò avendo fornito, la prova contraria richiesta dall'art. 38

CHIEDE

l'annullamento totale dell'avviso di accertamento.

Le controdeduzioni dell'Ufficio

Il 24/06/2003, l'Agenzia delle Entrate presentò le controdeduzioni con le seguenti argomentazioni. L'esame della posizione fiscale del contribuente è derivata dalla lista selettiva criterio "T" relativa agli incrementi patrimoniali per la somma di lire 501.200.000. La sua situazione familiare è costituita da quattro familiari a carico, tra cui il coniuge, che non hanno presentato alcuna dichiarazione dei redditi.

L'ufficio ha emesso l'accertamento, constatata l'elevata capacità contributiva del ricorrente, in netto contrasto con la perdita dichiarata.

Le controdeduzioni

Nonostante la parte, abbia dimostrato di aver fatto ricorso a due distinti mutui ipotecari, per un totale di 500 milioni, va detto che:

- ❑ **Le modalità di rimborso di tali mutui prevedono, per la BPEL il pagamento di 20 rate semestrali di lire 23.662.000 (pari a lire 47.324.000 annue); mentre per la B.C.I. 120 rate mensili di lire 1.761.000 (pari a 21.132.000 annue). Pertanto per 10 anni l'esborso complessivo annuo per i due mutui, è pari a lire 68.456.000.**
- ❑ **Queste cifre confermano la buona capacità economica del contribuente. Infatti, l'accollo di tali mutui, costituisce un impegno gravoso, che si può affrontare con una potenzialità economica che non si giustifica con i redditi dichiarati negli anni precedenti, che non sono nemmeno sufficienti al mantenimento del proprio nucleo familiare.**

Repliche alle controdeduzioni dell'Ufficio

Si ribadisce che l'erogazione del mutuo BPEL è stata possibile grazie alle garanzie immobiliari presentate dal coniuge e dal genero del contribuente, i quali hanno consentito l'iscrizione ipotecaria su immobili di loro proprietà per un importo di lire 700 milioni (pari al doppio del valore del mutuo).

Inoltre contrariamente a quanto sostenuto dall'ufficio, il coniuge ha presentato il Modello Unico **dichiarando redditi di terreni e fabbricati che sono stati successivamente oggetto d'iscrizione ipotecaria consentendo così l'accesso al mutuo. Inoltre gli altri quattro componenti il nucleo familiare sono tutti dipendenti, che pur non presentando la dichiarazione dei redditi hanno un modello Cud e quindi possono **contribuire al pagamento delle rate dei due mutui.****

Repliche

Pertanto **non si comprende l'ostinatezza dell'Ufficio** nel voler attribuire natura reddituale a somme monetarie costituite da fonti di finanziamento, **disattendendo** in tal modo **la C.M n°101/E del 30/04/1999 la quale stabilisce che:**

“in sede di valutazione delle prove giustificative adottate dai contribuenti, gli Uffici devono attenersi ai necessari PRINCIPI di RAGIONEVOLEZZA con riferimento alla peculiare posizione del contribuente”.

L'Ufficio avrebbe dovuto annullare l'accertamento già in sede di autotutela , poiché disponeva di tutti gli elementi necessari per valutare la situazione reale del contribuente, in quanto il ricorso a mezzi finanziari di terzi, per sostenere la spesa per incrementi patrimoniali, dimostra l'esatto contrario di quanto affermato dall'Ufficio nelle controdeduzioni, in merito a non meglio identificate “potenzialità reddituali del contribuente”.

SENTENZA

71

In data 6 giugno 2006 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha emesso la seguente sentenza:

“alla pubblica udienza è presente il difensore del ricorrente e nessuno per l’Ufficio”.

La Commissione esaminata la probante documentazione, rilevata la contraddittorietà delle motivazioni su cui si basa l’Ufficio, nonché l’iniquità della pretesa fiscale, basata su elementi contraddittori, ritiene fondato il ricorso.

P.Q.M.

La Commissione ACCOGLIE IL RICORSO

L’Agenzia delle Entrate soccombente, non ha presentato appello.

2° CASO PRATICO

Avviso di accertamento

72

Motivazioni dell'Ufficio

- Esaminata la dichiarazione presentata per l'anno **1999**, per determinare il reddito soggetto a IRPEF;
- rilevato che per tale annualità risulta una segnalazione emessa dall'anagrafe tributaria, relativa alle dichiarazioni non congrue rispetto agli **elementi di spesa (criterio T)**;
- **rilevato che la S.V. ha posto in essere negli anni 1999 e 2000 i seguenti acquisti di beni immobili:**
 - 1) Acquisto di un terreno non edificabile per lire 15 milioni;
Acquisto di un fabbricato una cantina ed un box per lire 267 milioni;
Acquisto di un altro fabbricato per lire 124,5 milioni;
 - 2) Inoltre il 21/07/2000 ha acquistato un fabbricato per un valore di lire 147 milioni, insieme ad altri due partecipanti.

Motivazioni

L'Ufficio ha provveduto ad inviare il Modello 55, per acquisire dati e notizie oltre a quanto rilevato dalle interrogazioni effettuate alla anagrafe tributaria e provvedendo al tempo stesso a richiedere:

- **l'eventuale possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o qualsiasi altro elemento atto a giustificare l'investimento patrimoniale effettuato;**
- Considerato che nessun elemento è stato fornito per vincere la presunzione prevista **dall'art. 38 del DPR 600/73** e dei DM 10.09.92 e 19.11.92;

In considerazione degli elementi acquisiti:

“l'Ufficio ACCERTA ai sensi del 4° comma dell'art. 38, DPR 600/73 in via sintetica, il reddito per l'anno 1999 come dal prospetto che segue”

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

74

Spese sostenute per incrementi patrimoniali nel periodo 1996/2001: lire 553 milioni.

Per tali beni patrimoniali vengono determinati gli importi ed il coefficiente in base alle tabelle previste dal **DM 19.11.92.**

Spese per incremento patrimoniale $\frac{553.500.000}{6} = 92.250.000$

- **Quota di reddito relativa agli incrementi patrimoniali**
(1/6 dell'importo relativo alle spese sostenute)= **L. 92.250.000**
- **Reddito sintetico relativo ad ogni anno accertato = L. 92.250.000.**

RICHIESTA DI AUTOTUTELA

all'Agenzia delle Entrate

75

Allo scopo di fornire la “**Prova Contraria**”, prevista dall'art. 38, 5° comma del DPR 600/73, l'Accertamento dell'Ufficio riguarda l'acquisto da parte del Sig. Rossi di alcuni beni immobili relativi a due distinti Atti notarili:

- Il **primo Atto** è stato stipulato il 13 Febbraio 1999, ed è relativo ad un fabbricato, articolato su tre livelli, in cui il Sig. Rossi ha stabilito la propria residenza. Il valore del fabbricato è il seguente:
 - ❖ **Lire 282 milioni**, di cui Lire 15 milioni per la porzione di Terreno, mentre il residuo valore di Lire 267 milioni è relativo ad un appartamento, ad una cantina e ad un box.
 - ❖ **Lire 124,5 milioni** relativo ad un altro appartamento.
 - ❖ **Lire 43,5 milioni** per altre prestazioni edili.
 - ❖ **Lire 20 milioni** per le spese notarili.

Il prezzo totale della compravendita è pari a Lire 470 milioni.

Autotutela

Tale prezzo è stato pagato il 10 Febbraio 1999, **dalla madre del contribuente, la quale è intervenuta nell'Atto di compravendita, NON IN NOME PROPRIO MA PER CONTO ED IN RAPPRESENTANZA DEL FIGLIO.**

Pertanto lo scopo è stato quello di “finanziare” suo figlio, nell'acquisto e nel pagamento degli immobili suddetti. Infatti non potendo il figlio sostenere una così ingente spesa, insostenibile per il reddito da lui conseguito, ella ha provveduto ad accollarsi interamente la spesa emettendo n°7 (sette) distinti assegni circolari, presso la BNL per un valore di 380 milioni.

Tutto ciò risulta dalle copie degli assegni circolari allegati.

Autotutela

Inoltre si allega a titolo di prova del pagamento effettuato, la copia dell'assegno bancario pari a Lire 90 milioni emesso il 01/12/1998. Pertanto l'importo pagato tramite assegni è pari a 470 milioni di cui :

- **Lire 406,5 milioni** per gli immobili;
- **Lire 20 milioni** per il Notaio;
- **Lire 43,5 milioni** per altre prestazioni edili.

Da ciò risulta, quindi, provato che la spesa per gli incrementi patrimoniali attribuiti al Sig. Rossi, deriva dall'utilizzo di somme di proprietà di sua madre, in quanto gli assegni circolari suddetti sono stati addebitati nel conto corrente presso la BNL, Agenzia di Mentana, intestato ai genitori del Sig. Rossi.

Autotutela

Per quanto riguarda invece il secondo Atto notarile, stipulato il 21/07/2000 va detto che l'acquisto pari a Lire 147 milioni è stato effettuato dal Sig. Rossi insieme ad altre due persone, come risulta nell'Avviso di Accertamento; pertanto occorre considerare solo la quota di 1/3 spettante al Sig. Rossi che è pari a lire 49 milioni.

Le altre due comproprietarie sono la sorella e la madre del ricorrente. In questo Atto la madre del contribuente ha acquistato un immobile sito nel Comune di Firenze, attribuendo ai suoi figli la nuda proprietà, in parti uguali indivise, riservando per lei l'usufrutto.

Anche in questo caso il prezzo della compravendita dell'immobile è stato interamente pagato dalla madre, comprese le quote di un terzo relative ai suoi due figli.

Infatti così come nel caso precedente la Signora si è accollata interamente il pagamento relativo all'acquisto dell'immobile, emettendo il 19/07/2000, a favore della venditrice, n°15 (quindici) assegni circolari, presso la BNL, Agenzia di Mentana, addebitati sul c/c intestato ai genitori del Sig. Rossi.

Autotutela

79

Si tratta di 14 assegni circolari da 19,5 milioni di lire ciascuno ed uno da lire 17 milioni per un totale complessivo di lire 290 milioni come risulta dalla copia dell'Estratto del conto corrente. L'importo pagato pari a lire 290 milioni è di gran lunga superiore al prezzo dell'immobile dichiarato nell'atto di acquisto, ossia lire 147 milioni **ma è altrettanto chiaro che tale somma pagata per l'acquisto suddetto deriva dal conto corrente intestato ai genitori del ricorrente.**

Quindi anche in questo caso, come nel precedente, risulta provato che la "SPESA PER INCREMENTI PATRIMONIALI" attribuiti al Sig.Rossi, deriva dall'utilizzo di somme di denaro di proprietà dei suoi genitori. Per tali motivi

SI CHIEDE

a Codesto Ufficio di riesaminare l'avviso di accertamento emesso e di procedere al suo annullamento, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. n.564/94 e dal D.M. 37/97.

2° Caso pratico

Provvedimento d'annullamento

80

Oggetto: Annullamento totale dell'avviso di accertamento in esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art.2 quater del D.L n.564/94, L.30/11/1994 n. 656.

Si comunica che **quest'Ufficio**, con provvedimento del 03/12/2004, **ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento** notificato in data 06/03/2004 e relativo all'anno di imposta 1999.

Motivazioni

Il contribuente ha presentato Istanza di Autotela per annullamento dell'avviso di accertamento,

RITENENDO che le spese sostenute per incrementi patrimoniali, realizzati mediante acquisto di due immobili, sono state in realtà sostenute dai genitori.

A riprova di ciò sono stati allegati documenti bancari comprovanti l'avvenuto pagamento tramite assegni tratti dal c/c acceso presso la BNL di Mentana.

1. La prima compravendita del 13 Febbraio 1999 è stata effettuata per un importo di Lire 470 milioni ed è stata liquidata tramite assegni, che risultano tratti dal **c/c acceso presso la BNL ed intestato ai genitori del ricorrente**. L'importo complessivo degli assegni ammonta a Lire 406,5 milioni e la differenza di 63,5 milioni pagata rispetto al prezzo dichiarato in atto, viene giustificata con il pagamento di lavori edili e delle spese notarili.

Motivazioni

- 2. La 2° compravendita del 21 Luglio 2000 è stata liquidata tramite assegni che risultano tratti dal C/C acceso presso la BNL ed intestato ai suoi genitori.**

L'importo complessivo degli assegni ammonta a Lire 290 milioni e la differenza rispetto al prezzo dichiarato pari a 147 milioni in atto deve intendersi, quale corrispettivo non dichiarato in atto.

Da ciò emerge chiaramente che gli investimenti immobiliari effettuati dal Signor Rossi sono stati in realtà sostenuti dai suoi genitori i quali hanno complessivamente dichiarato per gli anni 1998 e 1999 un reddito imponibile di lire 88.125.000 e lire 92.875.000.

In merito alla capacità contributiva dei genitori, si osserva che:

dall'esame dell'estratto conto riferito all'anno 2000 si evincono accrediti per dividendi e premi su Titoli Obbligazionari per lire 5.490.604, attestanti il possesso di redditi esenti e inoltre risulta che la madre del ricorrente ha dismesso beni immobili negli anni dal 1995 al 1997 per un valore di Lire 528 milioni.

Annullamento in autotutela

In considerazione di ciò si procede all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento in base alla documentazione prodotta, che attesta in modo inequivocabile, i reali traenti degli assegni utilizzati per gli investimenti patrimoniali, ossia i genitori del soggetto dell'accertato.

Nei confronti di questi ultimi non può essere esplicitata l'attività di accertamento, vista la situazione reddituale dichiarata e quanto emerso sia dai dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria, a seguito dell'esame della documentazione bancaria presentata.

Infine nulla si segnala in ordine alla eventuale rettifica del valore indicato in atto degli immobili, data la decorrenza dei termini per l'azione di rettifica.

CONCLUSIONI

**PERTANTO LE SOMME RICHIESTE
CON IL SUDDETTO ATTO
NON SONO DOVUTE**

Le risposte degli esperti al Telefisco 2010

85

**Sono rilevanti due scostamenti anche non consecutivi,
tra reddito accertato e dichiarato.**

D.: Nel caso di accertamento da redditometro occorre che ci sia uno scostamento tra il reddito dichiarato e quello presunto per almeno due periodi d'imposta: ma questi due periodi devono essere consecutivi?

R.: L'Agenzia delle Entrate, in merito al redditometro, ritiene che lo scostamento tra reddito accertato e quello dichiarato richiesto dalla norma per legittimare l'accertamento, può riguardare anche due periodi d'imposta non consecutivi.

N.B.: La risposta quindi smentisce la circolare 49/E/2007, dove è previsto che lo scostamento deve riguardare invece due periodi d'imposta consecutivi.

Le risposte degli esperti al Telefisco 2010

86

Così la famiglia si incrocia con il redditometro

D.: Si è parlato molto di “redditometro applicato alla famiglia”.
Cosa significa realmente?

R.: L'accertamento viene eseguito sul singolo contribuente, in quanto è quest'ultimo il soggetto passivo dell'IRPEF . Invece, la famiglia non è un soggetto passivo del tributo.

Applicare il redditometro alla famiglia significa, verificare chi ha effettivamente la disponibilità di quel bene o di quel servizio nell'ambito del contesto familiare, essendo la disponibilità degli stessi beni e servizi che determina il presupposto per l'accertamento da redditometro.

Le risposte degli esperti al Telefisco 2010

87

Presunzione legale relativa per l'accertamento sintetico.

D.: L'accertamento sintetico si basa su una presunzione legale o su una presunzione semplice?

R.: L'accertamento sintetico si fonda su una presunzione legale, poiché la normativa dice "si presume che", "salva la possibilità della prova contraria" è propria delle presunzioni legali relative. In questo senso ci sono numerose pronunce della Corte di Cassazione.

Le risposte degli esperti al Telefisco 2010

88

Il redditometro non può confermare gli studi di settore

D.:Può l'accertamento da redditometro affiancarsi a quello basato sugli studi di settore?

R.: Gli studi di settore hanno per oggetto l'individuazione dei ricavi o dei compensi presunti dal contribuente. **Il redditometro non ha nulla a che fare con questi ultimi, poiché riguarda il reddito complessivo del contribuente, che è un'altra cosa. Pertanto, si ritiene che gli indici da redditometro non possano dare alcun "conforto" ai risultati degli studi di settore, dovendosi individuare per questi ultimi degli ulteriori elementi che si riferiscano alla specifica attività d'impresa o professione svolta dal contribuente.**

Le risposte degli esperti al Telefisco 2010

89

Le somme ricevute in eredità neutralizzano l'accertamento da redditometro

D.: Le somme ricevute in eredità possono essere una valida difesa nei confronti di un accertamento basato sul redditometro?

R.: L'amministrazione finanziaria consente che la prova contraria possa essere data anche dalla dimostrazione delle capacità di mantenimento dei beni "indice" del redditometro e quindi, **anche i proventi derivanti da successioni potrebbero risultare utili ai fini della dimostrazione del mantenimento degli stessi.**

Le risposte degli esperti al Telefisco 2010

L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato nel corso di **Telefisco 2010** che in caso di accertamento da redditometro **al contribuente per difendersi basterebbe dimostrare che le spese relative al mantenimento dei beni derivano da elementi patrimoniali accumulati in anni precedenti oppure che provengono da altri soggetti (ad esempio genitori, parenti etc).**